ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax 0874 /412086 Campobasso
email ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 382 **Campobasso, 20/07/2022.**
Circolare n.23/2022.

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

WHATSAPP- BROADCASTING

Si ricorda, ancora una volta, a tutti gli iscritti di voler registrare nella rubrica del proprio cellulare il numero di telefono di questo Ordine. E' necessario inserire il numero +390874412086.
In tal modo ciascun iscritto riceverà in anticipo una notifica relativa alla all'invio di circolari, di comunicazioni ecc. nella propria casella PEC e alla contestuale pubblicazione sul sito istituzionale all'indirizzo ordinefarmacisticb.it.
Al momento, il servizio di broadcasting è attivo per 282 iscritti ma va segnalato che, tra gli aderenti al servizio, non tutti hanno aperto il messaggio per la configurazione.
I colleghi sono pregati di visionare l'informativa ricevuta.
Nel caso in cui il collega non riceva alcun messaggio di *whatsapp* è pregato di chiamare l'Ordine per segnalare l'anomalia.

MINISTERO DELLA SALUTE - PANDEMIA SARS-COV-2 – POTENZIAMENTO MISURE ORGANIZZATIVE IN RISPOSTA INCREMENTO DOMANDA DI ASSISTENZA OSPEDALIERA

Si comunica che il Ministero della Salute, considerato che è il numero di contagi da COVID-19 è notevolmente aumentato, ha raccomandato a tutte le Regioni di voler potenziare le misure atte a fronteggiare la pandemia garantendo una elevata copertura vaccinale al fine di attenuare l'impatto clinico dell'epidemia. Copia della circolare trasmessa dalla Federazione si allega al presente documento.

CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STORIA DELLA FARMACIA

Questo Ordine, fa presente che nei giorni 6, 7, 8, 9 e 10 settembre 2022 si terrà a Milano, presso l'università degli Studi "*Ca' Granda*" il 45° *Congresso Internazionale di Storia della Farmacia*, organizzato dall'Accademia Italiana di Storia della farmacia.

L'evento, che porterà nella capitale lombarda i massimi esperti della materia, provenienti da tutto il mondo, sarà dedicato al tema *Salute, bellezza e benessere nella storia dell'arte farmaceutica,* ispirato alla definizione del concetto di salute che l'Oms volle dare già nel 1948 *"Uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o di infermità."*
Tutte le informazioni sui contenuti del Congresso, sul programma e sulle modalità per prendervi parte sono indicate nella circolare trasmessa dalla Federazione con i relativi link di riferimento che si allega al presente documento.

MINISTERO DELLA SALUTE – PREVENZIONE E CONTROLLO DELL'INFLUENZA: RACCOMANDAZIONI PER LA STAGIONE 2022-2023

Il Ministero della Salute con nota 0031738-06/07/2022-DGPRE-DGPRE-P ribadisce che la vaccinazione è lo strumento più efficace per prevenire l'influenza.
Gli obiettivi principali della campagna vaccinale contro l'influenza sono:

- **riduzione del rischio individuale di malattia, ospedalizzazione e morte;**
- **riduzione del rischio di trasmissione a soggetti ad alto rischio di complicanze o ospedalizzazione;**
- **riduzione dei costi sociali connessi con morbosità e mortalità.**

Inoltre, il Ministero raccomanda di anticipare la campagna vaccinale già a partire dal mese di Ottobre.
Il vaccino deve essere somministrato a tutti i soggetti a partire dai 6 mesi di età che non rischiano reazioni avverse al vaccino al fine di ridurre la circolazione del virus influenzale tra gli adulti e gli anziani e di rafforzare la sorveglianza sierologica da parte dei MMG e PLS .
Per quanto riguarda gli operatori sanitari, compresi gli ospedalieri e quanti prestino servizio in strutture di assistenza a lungo termine come case di cura, strutture per anziani, ecc., vige l'obbligo di vaccinarsi al fine di non compromettere il funzionamento della struttura, per mancanza di personale contagiato dall'influenza.
Gli altri gruppi a rischio sono adulti anziani, donne in gravidanza, persone con patologie di base ecc.
La vaccinazione può essere offerta gratuitamente nella fascia di età 60-64 anni.

E' anche possibile somministrare simultaneamente il vaccino antinfluenzale e il vaccino Covid-19.
Copia della circolare trasmessa dalla Federazione si allega al presente documento.

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 171/2022 TAMPONI RAPIDI E TEST SIEROLOGICI IN FARMACIA

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 171 dell'8 luglio 2022 ha dichiarato che la decisione di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici rientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non è una scelta irragionevole.
Per fronteggiare la diffusione del Covid-19, è stato necessario erogare sull'intero territorio nazionale nuovi servizi sanitari: la scelta di affidarli alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, è fondata sull'inserimento delle farmacie nell'organizzazione del SSN e quindi sulla loro abilitazione a trattare i dati sensibili raccolti e a trasmetterli alle autorità sanitarie, attraverso i sistemi informativi e telematici già in uso.
Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche ha sollevato questioni di legittimità costituzionale. In particolare le disposizioni censurate riguardano la parte in cui si consentono alle sole farmacie, e non anche alle cosiddette parafarmacie, l'effettuazione dei «test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2» in quanto ciò determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra farmacie e cosiddette parafarmacie, limitando inoltre, senza un giustificato motivo, la libertà di iniziativa economica delle seconde, che non potrebbero svolgere un'attività che invece le prime, operanti nello stesso mercato di riferimento, sono abilitate a svolgere; il tutto, quando detta attività richiede una identica qualificazione professionale, quella di farmacista, la cui presenza deve essere assicurata tanto nelle farmacie quanto nelle cosiddette parafarmacie.
Il Giudice *a quo* rileva che la limitazione disposta dalle norme censurate sarebbe «in conflitto logico con la *ratio* sottesa alla normativa emergenziale, ossia quella di incrementare il numero di tamponi».
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 171 dell'8 luglio 2022, evidenzia innanzitutto la differenza tra farmacie e parafarmacie. Nello specifico:
- le parafarmacie sono esercizi commerciali che «possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione […] e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio», e sempre che la vendita sia «effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e

con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine»;
- le farmacie, invece, erogano l'assistenza farmaceutica, oggi ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza e svolgono, dunque, un «servizio di pubblico interesse», preordinato al fine di «garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista». I farmacisti titolari di farmacia, pertanto, sotto il profilo funzionale sono concessionari di un pubblico servizio.
Le farmacie, dunque, rientrano nell'ambito del servizio sanitario nazionale (SSN), di cui fanno parte, e sono dislocate sul territorio secondo il sistema di pianificazione il quale, dettando la specifica proporzione di una farmacia ogni 3.300 abitanti, è volto ad «assicurare l'ordinata copertura di tutto il territorio nazionale al fine di agevolare la maggiore tutela della salute dei cittadini».
Tenendo conto di tale differenza, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal TAR Marche .
La Corte ha ritenuto che, nonostante in entrambi gli esercizi debba essere assicurata la presenza di farmacisti abilitati, tra le parafarmacie, che sono esercizi commerciali, e le farmacie, che rientrano nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, permangono significative differenze, che impediscono di affermare di essere davanti a identiche situazioni giuridiche.
Copia della circolare trasmessa dalla Federazione con i relativi link di riferimento si allegano al presente documento.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)

Roma, 11/07/2022

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202200008220/A.G.
Oggetto: Ministero della Salute: Pandemia da SARS-CoV-2: potenziamento misure organizzative in risposta all'incremento della domanda di assistenza ospedaliera.

Circolare n. 13820

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Ministero della Salute:
Pandemia da SARS-CoV-2: potenziamento misure organizzative in risposta all'incremento della domanda di assistenza ospedaliera.

Si informa che il Ministero della Salute ha adottato la circolare n. 14117-07/07/2022, "*Pandemia da SARS-CoV-2: potenziamento misure organizzative in risposta all'incremento della domanda di assistenza ospedaliera*".

Nel raccomandare alle Regioni l'attivazione delle misure organizzative atte a fronteggiare nelle prossime settimane un incremento della domanda di assistenza sanitaria legata all'infezione, sia a livello ospedaliero che territoriale, il Ministero ribadisce che l'elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo rappresentano strumenti necessari a mitigare l'impatto clinico dell'epidemia.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Ufficio: DAR/AB Roma, 13/07/2022
Protocollo: 202200008288/A.G.
Oggetto: 45°Congresso Internazionale di Storia della Farmacia.

Circolare n. 13829

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

45° Congresso Internazionale di Storia della Farmacia.

Si informa che il 7, 8, 9 e 10 settembre 2022 a Milano, presso l'Università degli Studi "Ca' Granda" e in altre sedi prestigiose sedi, si terrà il *45°Congresso Internazionale di Storia della Farmacia*, organizzato dall'Accademia Italiana di Storia della Farmacia.

In queste giornate, la farmacia sarà la protagonista assoluta: i massimi esperti, provenienti dalle Università più autorevoli su scala mondiale, si confronteranno sul tema "*Salute, bellezza e benessere nella storia dell'arte farmaceutica*". L'argomento si ispira alla definizione che l'OMS dà sulla salute: "*Uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale non semplice assenza di malattia*".

Una menzione particolare verrà riservata all'antica Farmacopea Ufficiale milanese del 1668, all'interno della quale, per la prima volta al mondo, è stato dedicato un capitolo alla regolamentazione delle preparazioni cosmetiche in farmacia. Sarà dato ampio spazio anche a relazioni a tema libero.

Tutti i termini e le informazioni sul congresso sono disponibili sul sito www.accademiaitalianastoriafarmacia.org.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06 4450361 - TELEFAX 06 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it; e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Il livello culturale del Congresso ha una valenza assoluta per la presenza di studiosi delle Facoltà di farmacia delle più prestigiose università, provenienti da Cina, Iran, Stati Uniti, oltre all'Europa tutta.

Per l'elenco dei titoli e degli autori clicca qui.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 12/07/2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200008284/A.G.
Oggetto: Ministero della Salute - Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2022-2023.

Circolare n. 13827

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Ministero della Salute - prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2022-2023.

Si trasmette, a fini di massima divulgazione, la circolare del Ministero della Salute 0031738-06/07/2022-DGPRE-DGPRE-P riguardante la prevenzione ed il controllo dell'influenza stagionale 2022-2023.

Nel rinviare, per ogni utile approfondimento, al contenuto del documento, che comprende le più recenti indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla composizione dei vaccini antinfluenzali, si evidenziano i seguenti punti di particolare interesse per la professione.

La vaccinazione

Il documento ribadisce l'importanza della vaccinazione come forma più efficace di prevenzione dell'influenza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-19 riportano, tra gli obiettivi di copertura per la vaccinazione antinfluenzale il 75% come obiettivo minimo perseguibile e il 95% come obiettivo ottimale negli ultrasessantacinquenni e nei gruppi a rischio.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it - e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Per ciò che concerne l'individuazione dei gruppi a rischio rispetto alle epidemie di influenza stagionale, ai quali la vaccinazione va offerta in via preferenziale, la circolare evidenzia una sostanziale concordanza, in ambito europeo, sul fatto che principali destinatari dell'offerta di vaccino antinfluenzale stagionale debbano essere le persone di età pari o superiore a 65 anni, nonché le persone di tutte le età con alcune patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in corso di influenza e gli operatori sanitari.

Gli obiettivi della campagna vaccinale stagionale contro l'influenza sono:

- riduzione del rischio individuale di malattia, ospedalizzazione e morte;
- riduzione del rischio di trasmissione a soggetti ad alto rischio di complicanze o ospedalizzazione;
- riduzione dei costi sociali connessi con morbosità e mortalità.

Tempistiche della campagna vaccinale e raccomandazioni per la trasmissione dei dati di copertura vaccinale

Vista l'attuale situazione epidemiologica relativa alla circolazione di SARS-CoV-2, il Ministero raccomanda di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale **a partire dall'inizio di ottobre** e offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche qualora si presentino in ritardo per la vaccinazione.

Categorie target per la vaccinazione

Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutti i soggetti **a partire dai 6 mesi di età** che non hanno controindicazioni al vaccino.

Nei bambini di età inferiore ai 6 mesi, il vaccino antinfluenzale non è sufficientemente immunogenico e non conferisce una protezione sufficiente. Pertanto, l'immunizzazione con i vaccini influenzali attualmente disponibili non è autorizzata per l'uso o raccomandata per i bambini di età inferiore a 6 mesi.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha raccomandato di **riconsiderare la priorità dei gruppi a rischio** per la vaccinazione antinfluenzale durante la pandemia COVID19 per i seguenti motivi:

- assicurare un controllo ottimale dell'influenza tra i gruppi ad alto rischio di forme gravi di malattia COVID-19 e di influenza; il ricovero in strutture sanitarie potrebbe aumentare il rischio di esposizione a SARS-CoV-2 e il successivo sviluppo di forme gravi di COVID-19;
- diminuire gli accessi al Pronto Soccorso e i ricoveri per influenza;
- ridurre l'assenteismo tra gli operatori sanitari e di altri servizi essenziali per la risposta a COVID-19;
- assicurare la gestione e l'uso ottimale dei vaccini contro l'influenza stagionale potenzialmente limitati in tutto il mondo.

Il cambiamento provvisorio nelle priorità relative ai gruppi a maggior rischio proposto dall'OMS ha il solo scopo di assicurare un controllo ottimale dell'influenza durante la pandemia COVID-19 e non dovrebbe avere un impatto negativo sui programmi di vaccinazione antinfluenzale e di copertura dei gruppi target esistenti, che sono basati sulle politiche nazionali e sulla situazione epidemiologica sia per l'influenza che per COVID-19.

Gruppi a rischio con la massima priorità

Operatori sanitari: gli operatori sanitari, compresi gli operatori sanitari ospedalieri e quelli delle strutture di assistenza a lungo termine (ad esempio, case di cura, strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali, ecc.), sono considerati uno dei gruppi di massima priorità a cui somministrare il vaccino antinfluenzale durante la pandemia COVID-19 per ridurre al minimo: l'assenteismo dovuto all'influenza, la trasmissione dell'influenza a pazienti vulnerabili e l'impatto sul sistema sanitario in generale.

Quando le scorte di vaccino lo permettono, la vaccinazione antinfluenzale dovrebbe essere estesa a tutti i lavoratori delle strutture sanitarie, compreso il personale ambulatoriale e il personale di supporto (per esempio, il personale di pulizia e di sicurezza).

Se le scorte di vaccino fossero insufficienti per tale personale, gli operatori sanitari dovrebbero avere la priorità in base al rischio di infezione tra di loro e tra coloro di cui si prendono cura.

Gli altri gruppi a rischio con la massima priorità sono: **adulti anziani**; **donne in gravidanza**; **persone con patologie di base** (diabete, ipertensione, HIV/AIDS, asma e altre malattie croniche cardiache o polmonari); **bambini** (in particolare quelli di età compresa tra i 6 mesi e i due anni).

Nella Tabella 1 (*Elenco delle categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente*), riportata nella circolare, sono indicate tutte le categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata ed offerta attivamente e gratuitamente. Tale elenco, come precisato nel documento, non è esaustivo e gli operatori sanitari dovrebbero applicare il loro giudizio clinico per tenere conto del rischio di influenza che aggrava eventuali malattie di base che un paziente può avere, così come il rischio di gravi malattie derivanti dall'influenza stessa. Il vaccino antinfluenzale dovrebbe essere raccomandato e offerto gratuitamente, in questi casi, anche se l'individuo non appartiene ai gruppi di rischio clinici sopra specificati. Inoltre, dopo aver vaccinato le categorie di popolazione eleggibili, laddove siano presenti scorte eccedenti di vaccino, è possibile offrirlo gratuitamente a chiunque lo richieda.

Poiché permane una situazione pandemica COVID-19, il Ministero rappresenta **l'opportunità di raccomandare la vaccinazione antinfluenzale nella fascia di età 6 mesi - 6 anni**, anche al fine di ridurre la circolazione del virus influenzale fra gli adulti e gli anziani e di rafforzare la sorveglianza virologica da parte dei MMG e PLS di tutte le regioni. In tal modo, si potrà stimare l'impatto dell'influenza confermata e l'efficacia vaccinale sul campo dei vaccini antinfluenzali, nei soggetti di tutte le età non ospedalizzati.

Anche per la stagione 2022-2023, vista l'attuale circolazione del virus SARS-CoV-2, al fine di ridurre la probabilità che l'eziologia della malattia sia il virus influenzale e 30 quindi di facilitare la diagnosi differenziale nelle fasce d'età di maggiore rischio di malattia grave, **la vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata e può essere offerta gratuitamente nella fascia d'età 60-64 anni**.

Per quanto riguarda gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie che operano a contatto con i pazienti, e gli anziani istituzionalizzati in strutture residenziali o di lungo degenza, la vaccinazione è fortemente raccomandata.

Conservazione del vaccino, temperatura e stabilità

Il vaccino antinfluenzale deve essere conservato a temperature comprese tra +2°C e + 8°C, e non deve essere congelato.

I vaccini inattivati contro l'influenza, se conservati a una temperatura corretta, tra +2°C e + 8°C, rimangono stabili per almeno un anno. Per un mantenimento ottimale il Ministero raccomanda di assicurarsi che il vaccino permanga il meno possibile fuori dal frigorifero e che non venga interrotta la catena del freddo; deve essere anche evitato il congelamento. Il vaccino deve essere trasportato in busta o contenitore per farmaci/alimenti refrigerati nei quali sia presente un elemento refrigerante, con il quale va evitato accuratamente che il vaccino venga a diretto contatto.

Dosaggio, modalità di somministrazione e scelta

Ferme restando le indicazioni riportate su RCP di ciascun vaccino registrato, la Tabella 2 della circolare (*Vaccini antinfluenzali stagionali e scelta dei vaccini*) riporta le indicazioni su dosaggio, modalità di somministrazione e riassume le raccomandazioni attuali per età e gruppi di rischio specifici per la scelta (o le opzioni) di vaccino antinfluenzale attualmente disponibile per l'uso in Italia. Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-19 non fa riferimento a specifiche caratteristiche di ciascun vaccino, in considerazione dell'evoluzione scientifica e tecnologica del settore; viceversa raccomanda il raggiungimento della massima protezione possibile in relazione al profilo epidemiologico prevalente e alla diffusione dei ceppi.

Per la **fascia d'età 6 mesi - 6 anni l'OMS raccomanda l'uso di formulazioni specifiche di vaccini antinfluenzali mirati**.

Il vaccino quadrivalente prodotto su colture cellulari ha caratteristiche simili al vaccino quadrivalente coltivato su uova embrionate di pollo, ed è indicato per i soggetti con condizioni di rischio a partire dai 2 anni di età e negli ultrasessantacinquenni.

I vaccini VIQa e VIQhd sono specificatamente indicati negli ultra 65enni.

Somministrazione simultanea di più vaccini

Il vaccino antinfluenzale non interferisce con la risposta immune ad altri vaccini inattivati o vivi attenuati. I soggetti che rientrano nelle categorie sopra indicate possono ricevere, se necessario, il vaccino antinfluenzale contemporaneamente ad altri vaccini, in sedi corporee e con siringhe diverse. Fatte salve specifiche indicazioni d'uso, è possibile altresì, laddove sostenibile, la co-somministrazione di tutti i vaccini antinfluenzali con i vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID19.

*** * ***

La Circolare raccomanda, infine, l'attivazione di campagne di informazione/educazione della popolazione e degli operatori sanitari coinvolti nella attuazione delle strategie vaccinali.

* * * * * *

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 11/07/2022

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202200008221/A.G.
Oggetto: **Sentenza Corte costituzionale n. 171/2022: tamponi rapidi e test sierologici solo in farmacia**

Circolare n. 13821
Sito si
8.3
IFO si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Secondo i giudici della Consulta la normativa che attribuisce alle farmacie e non anche alle parafarmacie la possibilità di eseguire tamponi rapidi e test sierologici non presenta profili di incostituzionalità.

Si informa che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 171/2022, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tar Marche sull'articolo 1, commi 418 e 419, della L. 178/2020 (Legge di bilancio per l'anno 2021), con riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui si consente alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici.

Il Tar Marche, nel rimettere la questione alla Consulta, aveva eccepito che le suddette disposizioni potevano determinare un'irragionevole disparità di trattamento tra farmacie e parafarmacie, limitando inoltre, senza un giustificato motivo, la libertà di iniziativa economica delle seconde, che non potrebbero svolgere un'attività che invece le prime, operanti nello stesso mercato di riferimento, sono abilitate a svolgere; il tutto, quando detta attività richiede un'identica qualificazione professionale, quella di farmacista, la cui presenza deve essere assicurata tanto nelle farmacie quanto nelle parafarmacie.

Peraltro, ad avviso dei giudici di primo grado, la limitazione disposta dalle norme censurate sarebbe stata in conflitto logico con la *ratio* sottesa alla normativa emergenziale, ossia quella di incrementare il numero di tamponi.

La Corte costituzionale, nel dirimere la questione, ha ritenuto che l'esistenza di elementi comuni a farmacie e parafarmacie – e, nel caso di specie, la presenza di farmacisti abilitati presso entrambe – non è tale da mettere in dubbio «*che fra i due esercizi permangano una serie di significative differenze, tali da rendere la scelta del legislatore non censurabile in termini di ragionevolezza» (sentenza n. 216 del 2014) e di violazione del principio di uguaglianza".*

Le parafarmacie − che sono esercizi commerciali − e le farmacie − che rientrano nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale – si differenziano per aspetti significativi, che impediscono di affermare di essere davanti a identiche realtà giuridiche, meritevoli di un medesimo trattamento normativo.

Per i Giudici costituzionali la scelta di consentire soltanto alle farmacie - e non anche alle parafarmacie - l'effettuazione dei test previsti dalle norme impugnate, a fronte della diversa natura dei due soggetti giuridici e del differente regime giuridico che li caratterizza, rientra nella piena sfera della discrezionalità legislativa e non è censurabile per irragionevolezza.

Ricorda, infatti, la Corte che le farmacie "*erogano l'assistenza farmaceutica (…), oggi ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza ai sensi del d.P.C.m. 12 gennaio 2017 (…), e svolgono, dunque, un «servizio di pubblico interesse» (….), preordinato al fine di «garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista» (…..). I farmacisti titolari di farmacia, pertanto, sotto il profilo funzionale sono concessionari di un pubblico servizio (sentenza n. 448 del 2006; Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 24 novembre 2004, n. 22119).*"

Le farmacie, dunque, sono inserite *"nell'organizzazione del servizio sanitario nazionale, che già consente loro di condividere con le autorità sanitarie procedure amministrative finalizzate a fronteggiare situazioni ordinarie ed emergenziali, anche mediante il trattamento di dati sensibili in condizioni di sicurezza*".

Il Legislatore, coinvolgendo nella predetta attività esclusivamente le farmacie, si è affidato a *"soggetti, presenti e ordinatamente dislocati sull'intero territorio nazionale in ragione delle esigenze della popolazione, che già fanno parte del servizio sanitario nazionale e che, in tale veste, sono stati chiamati a erogare servizi a forte valenza socio-sanitaria*" ai sensi del D.Lgs. 153/2009.

Sebbene l'estensione alle cosiddette parafarmacie della possibilità di erogare tali prestazioni avrebbe assai probabilmente determinato un aumento quantitativo dei test effettuati, ciò non vale, tuttavia, a rendere irragionevole la diversa scelta compiuta dal Legislatore.

Quest'ultimo, infatti, ha valutato maggiormente rispondente alla tutela della salute il fatto che tali test sono effettuati sì in un numero inferiore di luoghi, ma distribuiti sul territorio nazionale secondo logiche non meramente commerciali, quindi, adeguati rispetto alla popolazione che ne ha necessità, in modo così da assicurare con continuità l'accesso a tali prestazioni sanitarie. La scelta è parsa altresì corroborata dal fatto che in tal modo la trasmissione dei dati relativi ai test è effettuata da un numero limitato di soggetti, garantendo così una più agevole loro ricezione e gestione da parte delle autorità sanitarie, anche sotto il già richiamato profilo dell'adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.

A orientare la decisione legislativa non è stata – afferma la Corte – la figura professionale del farmacista né la cosiddetta riserva di farmacia, relativa più propriamente alla dispensazione di determinati farmaci, ma la valutazione che la limitazione alle sole farmacie della possibilità di effettuare i predetti test fosse funzionale ad un più efficace monitoraggio della circolazione del virus SARS-CoV-2 e, pertanto, a garantire una migliore tutela della salute pubblica su tutto il territorio.

La non irragionevolezza delle norme censurate vale altresì a escludere la violazione dell'art. 41 Cost., prospettata dal Tar Marche, posto che in tema di restrizioni della libertà di iniziativa economica privata "*il limite insuperabile deve essere individuato «nell'arbitrarietà e nell'incongruenza – e quindi nell'irragionevolezza – delle misure restrittive adottate per assicurare l'utilità sociale"*.

Una conclusione che la Corte Costituzionale vede coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha ripetutamente sostenuto che *"esigenze di tutela della salute consentono agli Stati membri di disporre restrizioni alla libertà di stabilimento e alla tutela della concorrenza, sempre che assicurino la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre a quanto è necessario per raggiungerlo".*

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)